PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC

Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO" per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Codice CIG: 6517617BAF-

BANDO DI GARA COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AVVISO DI RETTIFICA PROT. N. 248323 dd. 11/05/2016

Trento,

Prot. n. S171/2016/198517/3.5/1799-15

Pubblicato sulla GUUE

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 19 maggio 2016 - ORE 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo **PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**, giusta deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Provinciale per il Servizi Sanitari n. 524 dd. 28.12.2015, n. 94 dd. 18.02.2016 e n. 161 dd. 24.03.2016 – intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, il servizio assicurativo come sotto specificato.

Oggetto dell'appalto: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, del servizio di copertura assicurativa "KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO" per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Codice CIG: 6517617BAF.

L'appalto **NON è diviso in lotti**.

Importo stimato a base d'appalto:

Euro 390.000,00 di premio annuo lordo, per un totale di Euro 1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00) tenuto conto del rinnovo e della proroga previsti dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero/00.

Prestazione principale: Servizi di assicurazione di autoveicoli.

Codice CPV: 66514110-0.
Prestazione secondaria: nessuna.

Durata del servizio:
Due (2) anni e sei (6) mesi con inizio dalla ore 24:00 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2018. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un (1) anno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, altresì di prorogare il contratto per un periodo massimo di centottanta (180) giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione del nuovo contratto (vedi articolo 3 della Polizza di assicurazione).

Non è consentita la partecipazione delle Imprese in coassicurazione.

CLAUSOLA BROKER: L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha esperito nel corso del 2015 una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo". Tale procedura si è conclusa con un provvedimento di aggiudicazione che è stato oggetto di impugnazione da parte del concorrente risultato secondo in graduatoria innanzi all'Autorità Giudiziaria competente. Il giudizio di impugnazione, al momento, non si è ancora concluso. Si comunica che la provvigione offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria è pari a 1,20% mentre la provvigione offerta dal concorrente risultato secondo classificato in graduatoria è pari allo 0,01%. Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito del giudizio, indire una nuova procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo la base d'asta fissata per la formulazione dell'offerta sarà pari a 0,407%, ossia alla media delle provvigioni offerte dalle imprese che sono inserite nella graduatoria finale della procedura di gara oggetto di impugnazione.
Si richiama la "clausola broker" inserita nel capitolato speciale d'appalto art. 14.

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

Modalità di pagamento: Si rinvia all'art. 4 della Polizza di assicurazione.

Modalità di finanziamento: con fondi dell'amministrazione committente.

Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

Documentazione disponibile per i concorrenti:
Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, il Capitolato speciale d'appalto Polizza di assicurazione "Kasko, Furto, Incendio e rischi diversi dei veicoli del personale dipendente utilizzato per ragioni di servizio" e relativi allegati; la Statistica sinistri 01.01.2013-18.01.2016; il fac simile di istanza di partecipazione (allegato A1/A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato 2), l'estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E) sono disponibili sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 - **ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax,** all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti

- Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).
Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia **10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.**

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 79 del D.lgs. 163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.p. 2/2016 e all'art. 79 del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 6 *bis* del D.lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, **la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica - finanziaria della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.** Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura di gara, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti
Ufficio gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 maggio 2016

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli una striscia di nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi una striscia di nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e una delle seguenti diciture:

GARA per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO" per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Il plico dovrà contenere:

A) una busta chiusa, recante la denominazione/ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- **l'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1/A2);**
- **il Documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1;**
- **il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2 (all. 2);**
- **la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;**
- **l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;**

- **il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS ;**

B) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" e contenente, a sua volta, l'offerta economica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

Per la redazione dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO
20 MAGGIO 2016 ALLE ORE 09:00
PRESSO L'AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - VIA DOGANA, 8 - 38122 TRENTO – SALA ASTE.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Non è consentita la partecipazione delle Imprese in coassicurazione.
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e *bis*) del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 4 del R.D. n. 267/1942, unitamente al proprio Documento di gara unico europeo debitamente compilato e sottoscritto, anche:

- **il Documento di gara unico europeo sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;**
- **la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita **dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura**, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo

di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

AVVALIMENTO
E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- **assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE,** allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

B1) iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività oggetto dell'appalto (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 D. Lgs. 163/2006, indicare i dati di iscrizione all'Albo o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);

B2) possesso dell'**autorizzazione IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo oggetto della gara,** conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.;

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA:

C1) l'Impresa deve avere raccolto premi in totale nell'ultimo triennio nei rami danni, in Italia e/o nell'ambito degli Stati dell'U.E., per un valore non inferiore, come media annuale, a cinquanta (50) milioni di Euro;

C2) possesso di un **rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard& Poor's o analoga agenzia di stima.**

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE. Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario ed all'eventuale impresa ausiliaria, oltre al concorrente sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2.2 lettera A**) ed i requisiti di idoneità professionale di cui al **paragrafo 2.2 lettera B1), B2), ~~B3)~~** dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, ~~coassicurata~~, consorziata o facente parte del G.E.I.E., **a PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese,

- il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lettera C1) - avere raccolto premi in totale nell'ultimo triennio nei rami danni, in Italia e/o nell'ambito degli Stati dell'U.E., per un valore non inferiore, come media annuale, a cinquanta (50) milioni di Euro -** potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'Impresa mandataria dovrà possedere il requisito nella misura minima del 60% (sessanta per cento) e le singole mandanti nella misura del 40% (quaranta per cento) ciascuna, a **PENA DI ESCLUSIONE**;
- il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lettera C2) –** possesso di un **rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard& Poor's o analoga agenzia di stima - dovrà essere posseduto dalla impresa mandataria** a **PENA DI ESCLUSIONE.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.,

- il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lettera C1) - avere raccolto premi in totale nell'ultimo triennio nei rami danni, in Italia e/o nell'ambito degli Stati dell'U.E., per un valore non inferiore, come media annuale, a cinquanta (50) milioni di Euro -** potrà essere cumulato dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le

imprese singole e che un'impresa consorziata o facente parte di G.E.I.E. possieda il requisito nella misura minima del 60% (sessanta per cento) e le singole imprese consorziate in misura del 40% (quaranta per cento) ciascuna, a **PENA DI ESCLUSIONE**;

- il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lettera C2) – possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard& Poor's o analoga agenzia di stima - dovrà essere posseduto da una Impresa consorziata o facente parte di G.E.I.E.** a **PENA DI ESCLUSIONE**

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'**OFFERTA ECONOMICA** (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo** con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con tale imposta), unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7, **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"** chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 della L.P. 2/2016 e sarà disposta nei confronti del soggetto che avrà offerto il minore premio annuo lordo.

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

In caso di parità di prezzo offerto l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Il concorrente deve presentare un'offerta economica, avvalendosi del fac simile (Allegato E) allegato al presente bando di gara e disponibile sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, che dovrà essere sottoscritto secondo quanto di seguito indicato.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare il suddetto modello per la formulazione dell'offerta.

Si precisa che, **A PENA DI ESCLUSIONE,** non saranno accettate modifiche che variino il contenuto della garanzia, compresi limiti/somme assicurate d'indennizzo/risarcimento, né la sostituzione del Capitolato (polizza) con altri proposti dagli offerenti. Inoltre, non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate rispetto all'importo posto a base d'asta.

Si evidenzia, altresì, che in nessun caso, **A PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della Busta B contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni dell'importo del premio lordo oggetto di offerta economica, neppure indicativi.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione, **A PENA DI ESCLUSIONE**, da parte del Concorrente:
- del premio annuo lordo offerto con massimo due decimali dopo la virgola (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere l'Amministrazione considererà valido l'importo indicato in lettere);

- dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, D. Lgs. 163/2006.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiori a quello richiesto, l'Amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Al concorrente è richiesto, altresì, di indicare il premio lordo a chilometro offerto (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere l'Amministrazione considererà valido l'importo indicato in lettere).
Si precisa che ai fini dell'aggiudicazione sarà considerato esclusivamente il premio annuo lordo offerto e non il premio lordo a chilometro offerto.

Ai fini dell'aggiudicazione e per la formazione della graduatoria sarà considerata la percentuale di ribasso, con due cifre decimali dopo la virgola, che sarà calcolata dall'Amministrazione rapportando il premio annuo lordo offerto con il premio annuo lordo stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Nei conteggi per la formazione della graduatoria si prenderanno in considerazione le cifre fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Eventuali correzioni al premio offerto (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al premio offerto (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al premio offerto (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito, o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.
Non saranno considerati validamente espressi i premi indicati a seguito di correzioni ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero da un suo procuratore, o da ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o dalla sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'<u>ESCLUSIONE AUTOMATICA</u> dell'offerta:
- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sotto indicate;
- la mancata indicazione del premio annuo lordo offerto (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);
- la presentazione di offerte in aumento, parziali, condizionate o che modifichino il contenuto delle garanzie, i limiti/somme assicurate d'indennizzo/risarcimento, o il Capitolato speciale d'Appalto;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, D. Lgs. 163/2006.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **<u>a PENA DI ESCLUSIONE</u>** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, **<u>a PENA DI ESCLUSIONE</u>** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, **a PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

- l'**eventuale dichiarazione di subappalto**, (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo** con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con tale imposta) sottoscritta con le stesse modalità prescritte per la sottoscrizione dell'offerta economica;

- le **eventuali** giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati resa e sottoscritta:**
  - dal legale rappresentante dell'impresa singola;
  - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE;
  - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo;

  utilizzando, a tal fine, i modelli allegati al presente bando sotto le lettere **A1)** e **A2).**

- **il Documento di gara unico europeo – DGUE –** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B)**, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;

- i concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;

- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. .....".

- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;

- in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;

- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltori nè la presentazione di ulteriore documentazione;

- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;

PRECISAZIONI SULLA PARTE III - Motivi di esclusione

- per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passato in giudicato;

- nella lettera A, nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato;

- ai fini della partecipazione alcuni campi sono preceduti dalla locuzione " * FACOLTATIVO * ": in tali casi la compilazione non è obbligatoria e la mancata compilazione non determina l'attivazione del soccorso istruttorio in quanto le informazioni ivi richieste potranno essere fornite in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione o nelle verifiche a campione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a

disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

È facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate,** il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre, **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., in caso di consorzio ordinario o r.t.i., nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente

l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari a:

Polizza "Kasko, Furto, Incendio e rischi diversi dei veicoli del personale dipendente utilizzato per ragioni di servizio"	**Euro 15.600,00** (quindicimilaseicento virgola zero zero)

corrispondenti all'**1% dell'importo a base di gara,** a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 31, comma 3 della L.P. 2/2016 e dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere emessa a favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, corrente in 38123 Trento, Via Degasperi n. 79, P.Iva 01429410226 in quanto l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della P.A.T. indice la presente procedura su delega della stessa.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 5, della L.P. 2/2016, ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del cinquanta per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del **sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito** il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti mediante** versamento diretto sul conto corrente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari acceso presso Unicredit S.p.A. con sede di Trento, 38122 Trento, Via Galilei n. 1 Codice IBAN IT50X0200801820000000770802 - CAUSALE: Deposito cauzionale riferito a "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio assicurativo Polizza "Kasko, Furto, Incendio e rischi diversi dei veicoli del personale dipendente utilizzato per ragioni di servizio" dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari". In tal caso il versante dovrà presentare a comprova dell'avvenuto deposito copia della ricevuta di pagamento del bonifico riportante il Codice di Riferimento Operazione (CRO). L'offerta dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

2. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta dovrà, altresì, essere **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore della committente**;

3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale**.

***

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).
La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando**).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della**

garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la committente in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla committente, a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera

documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.

L'importo del contributo è pari ad € 140,00 (centoquaranta/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il pertinente codice CIG, come suindicato.

che identificano la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del

concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la

presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. C).**

In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione del concorrente le risorse cui il concorrente è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto **VIETATO** il cosiddetto avvalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa **ammessa al concordato preventivo** con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la seguente documentazione, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4:

- **il Documento di gara unico europeo - DGUE -** sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- **la relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia **depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale** e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, apposita **dichiarazione** di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre tutta la documentazione di cui sopra.
L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la **DECADENZA** dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dai punti 1 e 2 del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.
Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a

disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato ed a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.
Nella stessa seduta, o in una seduta successiva aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, il Presidente di gara provvederà:
a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
c) a dare lettura del premio annuo lordo offerto da ciascun concorrente;
d) a calcolare il ribasso percentuale sulla base dell'offerta formulati dai concorrenti, secondo le modalità suindicate;
e) a formare la **graduatoria** delle offerte valide;
f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 86, comma 1 del D.lgs. 163/2006;
g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia formulato un ribasso inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia formulato un ribasso superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltori nè la presentazione di ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, "*quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media*".

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai

sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità delle forniture, dei servizi offerti;
come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"**, contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'**aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausilaria, nonché di un ulteriore concorrente individuato tramite sorteggio** alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di capacità tecnico-organizzativa/economico-finanziaria richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando** e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel

termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica ed economica - finanziaria, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS, ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- iscrizione al **Registro delle Imprese** (o per gli operatori economici stranieri all'Albo o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
- **autorizzazione IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa** ai sensi dell'art. 13 e ss. Del D. Lgs. 209/2005;
- possesso di un **rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard& Poor's o analoga agenzia di stima;**
- **estratti di bilancio** dai quali risulti che l'Impresa ha raccolto premi in totale nell'ultimo triennio nei rami danni, in Italia e/o nell'ambito degli Stati dell'UE, per un valore non inferiore come media annuale pari a cinquanta (50) milioni di Euro;
- *(Eventualmente)* Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016;

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una

dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006,se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.p. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;

c) (*qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara*)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

d) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3 della L.p. 2/2016;

e) in caso di avvalimento: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

e) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al dieci per cento (10%) dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 31 comma 5.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile

al debitore principale;

3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola*: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Comporta L'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza della busta B contenente l'offerta economica.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti

il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Sara Fontana.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - SERVIZIO APPALTI

PF/SF

Allegati:

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 – A2);
- DGUE (allegato 2);
- Estratto normativo (allegato C);
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D);
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E);
- Capitolato Speciale polizza di assicurazione KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO;
- Statistica sinistri 1.1.2013-18.1.2016.